

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE  
NELLA SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE 2002, N. 101

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 1997, N. 33:  
“INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE  
DELL’ARTIGIANATO MARCHIGIANO”**

---

## Art. 1

*(Modifiche agli articoli 7, 24, 26 e 27  
della l.r. 20 maggio 1997, n. 33)*

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 20 maggio 1997, n. 33 così come sostituita dal comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 23 aprile 2002, n. 6 è sostituita dalla seguente:

“b) la durata del prestito non può essere superiore a quarantotto mesi e la durata delle operazioni di leasing mobiliare non può essere superiore a sessanta mesi;”.

2. L'alinnea del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 33/1997 è sostituita dalla seguente:

“1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 22 devono pervenire al servizio regionale competente, entro la data indicata nel quadro attuativo annuale, corredate della seguente documentazione:”.

3. Il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 33/1997 è sostituito dal seguente:

“2. Il Dirigente del servizio competente dispone la concessione entro la data indicata nel quadro attuativo annuale e provvede alla liquidazione del contributo entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1.”.

4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 33/1997 è sostituita dalla seguente:

“a) entro la data prevista nel quadro attuativo annuale, per i contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e della lettera a) del comma 3;”.

5. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 33/1997 è sostituita dalla seguente:

“a) entro la data indicata nel quadro attuativo annuale, per quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e per quelli di cui alla lettera a) del comma 3;”.

IL PRESIDENTE DI TURNO  
(Giuseppe Ricci)

